



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare

Circolare n. 148 del 2 luglio 1991

AVVERTENZE GENERALI

1. DESTINATARI

Le disposizioni contenute nella presente Circolare si applicano:

- alle società di intermediazione mobiliare (“SIM”) e alle succursali di imprese di paesi terzi diverse dalle banche iscritte nell’albo di cui all’art. 20 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”, di seguito “TUF”);
- ai gruppi di SIM iscritti nell’albo di cui al Titolo IV, capitolo 2 (“Albo dei gruppi di SIM”) del “Regolamento della Banca d’Italia in materia di vigilanza prudenziale per le SIM” del 24 ottobre 2007 all’articolo 11, comma 1-bis del TUF e alle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate dai gruppi stessi ⁽¹⁾ in misura pari o superiore al 20 per cento dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ⁽²⁾. Le presenti disposizioni non si applicano ai gruppi di cui fanno parte SIM di classe 1-minus ma nessuna banca ⁽³⁾.

¹ Anche attraverso società fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti.

² Nella presente Circolare, le percentuali di partecipazione si intendono riferite, ove non diversamente specificato, ai diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria.

³ Per tali gruppi si applicano le disposizioni previste dalla Circolare n. 115 del 7 agosto 1990, “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata”.

3. SEGNALAZIONI INDIVIDUALI

3.1. Struttura delle segnalazioni

La segnalazione individuale si compone delle seguenti sezioni ⁽¹⁾:

- Sezione I - Dati patrimoniali;
- Sezione II - Dati di conto economico e altre informazioni;
- Sezione III - Strumenti finanziari in portafoglio e pronti contro termine;
- Sezione IV - Segnalazioni sui servizi di investimento;
- Sezione V - Segnalazioni prudenziali.

3.2. Responsabilità delle segnalazioni

Le responsabilità in ordine alla correttezza delle segnalazioni all'Organo di Vigilanza e, quindi, alla adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni, fanno capo agli organi aziendali (amministratori, sindaci, direttore generale, dirigente preposto/capo contabile), ciascuno per quanto di propria competenza.

In tale ambito, particolare cura va posta anche nella predisposizione e nell'utilizzo di appositi strumenti di controllo interno, che prevedano anche forme di rendicontazione sintetica delle informazioni per i responsabili aziendali, volti ad assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità e del sistema informativo aziendale.

Allo scopo di attestare la rispondenza dei dati segnalati a quelli della contabilità aziendale, le società trasmettono alla Banca d'Italia una comunicazione sottoscritta dal presidente del consiglio di amministrazione, dal presidente del collegio sindacale (o di altro organo equipollente), dal direttore generale e dal dirigente preposto/capo contabile redatta secondo il fac-simile di cui all'allegato **B.A.** Tale comunicazione, che va rinnovata soltanto nel caso di cessazione dalla carica di uno dei predetti esponenti, deve essere fatta tenere entro 10 giorni dalla data di nomina del successore.

I soggetti segnalanti devono comunicare direttamente al Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche (RES) il nome, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica del funzionario o dei funzionari ai quali il RES stesso può rivolgersi per ottenere delucidazioni tecnico-amministrative sui rilievi emersi dai controlli di affidabilità dei dati.

3.3. Obblighi di segnalazione

Gli obblighi segnaletici relativi alle sezioni I, II, III e IV a carico delle SIM sono differenziati a seconda del tipo di attività esercitate dalle società stesse. In particolare:

¹ Negli schemi di segnalazione, presenti all'interno della Circolare n. 154 "Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi" del 22.11.1991, sono specificati gli attributi informativi in base ai quali occorre dettagliare i dati relativi a ciascuna voce.

Avvertenze generali

1. Le SIM che esercitano le attività di negoziazione in conto proprio e/o di collocamento con assunzione di garanzia, anche insieme ad altre attività, redigono:
 - con periodicità mensile, la sezione III;
 - con periodicità trimestrale, le sezioni I e IV ⁽¹⁾;
 - con periodicità semestrale, la sezione II.

2. Le SIM che esercitano esclusivamente altre attività diverse da quelle di cui al punto 1) redigono ⁽²⁾:
 - con periodicità trimestrale, le sezioni I e IV ⁽³⁾;
 - con periodicità semestrale, la sezione II.

Gli obblighi segnaletici relativi alla sezione V a carico delle SIM sono contenuti nella Circolare n. 286 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e le società di intermediazione mobiliare”.

Circa i termini e le modalità di trasmissione delle segnalazioni si osservano le disposizioni di cui al successivo paragrafo 3.4.

Per le SIM neocostituite l’obbligo di invio delle segnalazioni di vigilanza decorre a partire dal mese o dal trimestre in cui l’intermediario inizia l’operatività di una o più delle attività per le quali è stato autorizzato. A tal fine l’intermediario medesimo comunica alla Banca d’Italia, con un congruo preavviso, la data di inizio di ciascuna delle attività autorizzate, compilando lo schema di comunicazione di inizio o cessazione operatività di cui all’allegato A del “Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM” della Banca d’Italia ⁽⁴⁾.

Le SIM costitutesi a seguito di fusione sono tenute a trasmettere le segnalazioni di vigilanza a partire dal mese in cui la fusione ha effetto legale, ai sensi dell’art. 2504 bis, 2° comma, del codice civile.

Le SIM sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria, a far tempo dall’avvio della procedura e anche con riguardo alle segnalazioni riferite a date pregresse e non ancora inviate, sono tenute ad applicare le seguenti regole:

- con riferimento alla sezione I “Dati patrimoniali” si astengono dall’inviare la sottosezione 3 “Altre informazioni”; relativamente alle altre sottosezioni, le attività e le passività aziendali non formano oggetto di valutazione;

¹ I dati della Sezione IV devono essere tuttavia riferiti a ciascun mese del trimestre.

² La Sezione III non va prodotta.

³ I dati della Sezione IV devono essere tuttavia riferiti a ciascun mese del trimestre.

~~⁴ Il modulo deve essere inviato all’Unità organizzativa della Banca d’Italia responsabile della vigilanza sull’intermediario (Filiale territorialmente competente ovvero Amministrazione Centrale – Servizio Supervisione Intermediari Finanziari o Servizio Supervisione Bancaria 1/2 – via Nazionale, 91 – 00184 Roma)~~

Avvertenze generali

- non sono tenute alla compilazione della Sezione II “Dati di conto economico e altre informazioni” ⁽¹⁾;
- continuano a segnalare i dati contenuti nella Sezione III “Strumenti finanziari in portafoglio e pronti contro termine” e nella Sezione IV “Segnalazioni statistiche”.

Resta ferma la possibilità di chiedere alle competenti Divisioni dell’Unità di gestione e risoluzione delle crisi specifiche misure di esonero, debitamente motivate, in relazione ad oggettive difficoltà nella produzione e nell’asseveramento dei dati.

Una volta ripresa la gestione ordinaria torna ad applicarsi l’ordinario regime segnaletico.

Le SIM in liquidazione volontaria sono esonerate dalla produzione delle segnalazioni di vigilanza a partire da quelle riferite al mese in cui viene disposta la revoca delle autorizzazioni alla prestazione dei servizi di investimento.

Le SIM sottoposte a liquidazione coatta amministrativa non sono tenute a produrre le segnalazioni di vigilanza a partire da quelle riferite al mese in cui viene emanato il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di cui all’art. 57 del TUF.

3.4. Termini e modalità di trasmissione delle segnalazioni

I termini di invio delle segnalazioni per le Sezioni I, II, III e IV sono i seguenti:

Data/periodo di riferimento della segnalazione	Termine ultimo di trasmissione
SEZIONE I - DATI PATRIMONIALI:	
31 marzo anno T	25 aprile anno T
30 giugno anno T	25 agosto anno T
30 settembre anno T	25 ottobre anno T
31 dicembre anno T	25 febbraio anno T+1
SEZIONE II - DATI DI CONTO ECONOMICO E ALTRE INFORMAZIONI:	
semestre dal 1° gennaio al 30 giugno anno T	25 agosto anno T
esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre anno T	25 febbraio anno T+1
SEZIONE III – STRUMENTI FINANZIARI IN PORTAFOGLIO E PRONTI CONTRO TERMINE:	
ultimo giorno di calendario del mese di riferimento	giorno 25 del mese successivo
SEZIONE IV - SEGNALAZIONI SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO:	
mesi di gennaio, febbraio e marzo anno T	25 aprile anno T
mesi di aprile, maggio e giugno anno T	25 luglio anno T
mesi di luglio, agosto e settembre anno T	25 ottobre anno T
mesi di ottobre, novembre e dicembre anno T	25 gennaio anno T+1

¹ In particolare, non vanno trasmessi i dati riferiti al primo semestre anche quando il provvedimento di amministrazione straordinaria sia assunto nel periodo compreso fra la data di riferimento della segnalazione e il loro termine di invio.

4. SEGNALAZIONI CONSOLIDATE

4.1. Struttura delle segnalazioni

La segnalazione consolidata si compone delle seguenti sezioni (¹):

- Sezione I - Dati patrimoniali;
- Sezione II - Dati di conto economico e altre informazioni;
- Sezione III - Segnalazioni sui servizi di investimento;
- Sezione IV - Segnalazioni prudenziali

4.2 Responsabilità delle segnalazioni

La società capogruppo è diretto interlocutore della Banca d'Italia nell'esercizio della vigilanza informativa su base consolidata. Essa dirama ai componenti del gruppo di SIM le istruzioni impartite dall'Organo di Vigilanza e ne assicura la corretta applicazione.

Le società e gli enti controllati appartenenti al gruppo di SIM e quelli partecipati in misura non inferiore al 20 per cento dal gruppo stesso forniscono alla capogruppo le informazioni necessarie per il consolidamento.

La capogruppo segnala tempestivamente alla Banca d'Italia eventuali difficoltà incontrate nell'ottenimento dei dati e delle informazioni da parte dei soggetti controllati (bancari, finanziari e strumentali) o partecipati. In particolare, la capogruppo deve comunicare all'Organo di Vigilanza tutte le situazioni in cui siano frapposti, da parte dei soggetti esteri sottoposti al consolidamento, impedimenti od ostacoli alla circolazione delle informazioni necessarie per l'esercizio della vigilanza informativa su base consolidata. Ciò anche allo scopo di consentire alla Banca d'Italia l'adozione, nelle sedi competenti, degli opportuni interventi sul piano internazionale.

I soggetti controllati o partecipati forniscono alla capogruppo i dati e le informazioni necessari per l'esercizio della vigilanza informativa consolidata.

Le responsabilità per la correttezza delle segnalazioni consolidate e per l'adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni fanno capo agli organi aziendali - ciascuno per quanto di propria competenza - della capogruppo e delle società appartenenti al gruppo o da esso partecipate in misura pari o superiore al 20 per cento.

Particolare cura va posta nella predisposizione e nell'utilizzo di appositi strumenti di controllo interno, che prevedano anche forme di visualizzazione delle informazioni per i responsabili aziendali, volti ad assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità e con i dati forniti dalle partecipate.

Le società capogruppo trasmettono alla Banca d'Italia una comunicazione, redatta secondo il fac-simile di cui all'allegato **BCE**, sottoscritta dal presidente del consiglio di amministrazione (o organo equipollente), dal presidente del collegio sindacale, dal direttore generale e dal dirigente

¹ Negli schemi di segnalazione, presenti all'interno della Circolare 154 del 22.11.1991, sono specificati gli attributi informativi in base ai quali occorre dettagliare i dati relativi a ciascuna voce.

Avvertenze generali

preposto/capo contabile della medesima capogruppo. Tale comunicazione, che va rinnovata soltanto nel caso di cessazione dalla carica di uno dei predetti esponenti, deve essere fatta tenere entro 10 giorni dalla data di nomina del successore.

I soggetti segnalanti devono comunicare direttamente al Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche (RES) il nome, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica del funzionario o dei funzionari ai quali il RES stesso può rivolgersi per ottenere delucidazioni tecnico-amministrative sui rilievi emersi dai controlli di affidabilità dei dati.

4.3 Obblighi di segnalazione

Le società capogruppo di gruppi di SIM, con riferimento alla Parte Seconda della presente Circolare, sono tenute a trasmettere con periodicità semestrale le sezioni I, II e III.

Gli obblighi di segnalazione della sezione IV sono contenuti nella Circolare n. 286 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e le società di intermediazione mobiliare".

4.4 Area di consolidamento

Il perimetro di consolidamento valido ai fini delle sezioni I e II delle segnalazioni consolidate include:

- a) le società bancarie, finanziarie e strumentali appartenenti al gruppo di SIM;
- b) le società bancarie, finanziarie e strumentali, partecipate dal gruppo di SIM, controllate congiuntamente con altri soggetti e in base ad accordi con essi;
- c) le società, diverse da quelle indicate ai punti precedenti, partecipate dal gruppo di SIM, che sono controllate in modo esclusivo, controllate in modo congiunto o sottoposte a influenza notevole secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS omologati dalla Comunità Europea.

4.5 Metodi di consolidamento

Ai fini delle segnalazioni della Parte Seconda, sezioni I e II si applicano i metodi di consolidamento di seguito indicati:

- il metodo integrale, alle società appartenenti al gruppo di SIM di cui al punto a) del precedente paragrafo;
- il metodo proporzionale alle società bancarie, finanziarie e strumentali, controllate congiuntamente di cui al punto b) del precedente paragrafo;
- i metodi previsti dagli IAS/IFRS alle altre società di cui al punto c) del precedente paragrafo.

Per ciò che concerne la sezione III si fa rinvio a quanto indicato nelle "disposizioni di carattere generale" contenute nella sezione in questione.

4.6 Termini e modalità di trasmissione delle segnalazioni

I termini entro i quali le segnalazioni di cui alle Sezioni I, II e III sono trasmesse sono i seguenti:

Data/periodo di riferimento della segnalazione	Termine ultimo di trasmissione
SEZIONE I - DATI PATRIMONIALI:	
30 giugno anno T	25 agosto anno T
31 dicembre anno T	25 febbraio anno T+1
SEZIONE II - DATI DI CONTO ECONOMICO E ALTRE INFORMAZIONI:	
semestre dal 1° gennaio al 30 giugno anno T	25 agosto anno T
esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre anno T	25 febbraio anno T+1
SEZIONE III – SEGNALAZIONI SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO:	
30 giugno anno T	25 agosto anno T
31 dicembre anno T	25 febbraio anno T+1

I termini di invio delle segnalazioni di cui alla sezione IV sono contenuti nella Circolare 286 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e le società di intermediazione mobiliare”.

Per gli enti il cui esercizio sociale si chiude in data diversa dal 31 dicembre, le presenti disposizioni si applicano con riferimento alle date del 30 giugno e 31 dicembre.

5. VALUTA DI SEGNALAZIONE E ARROTONDAMENTI

Fatta eccezione per le informazioni che prevedono l’indicazione di ammontari espressi in unità (es. numero dipendenti, numero sedi, ecc.), i dati oggetto di segnalazione vanno espressi in unità di euro.

Le partite in valuta vanno indicate nel loro controvalore in euro, utilizzando, di norma, il tasso di cambio a pronti alla data di riferimento della segnalazione.

I dati in euro vanno arrotondati trascurando i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevando all’unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi.

6. ESPOSIZIONI CREDITIZIE DETERIORATE

Si definiscono esposizioni creditizie “deteriorate” le esposizioni creditizie per cassa (finanziamenti e titoli di debito) e “fuori bilancio” (garanzie rilasciate, impegni irrevocabili e revocabili a erogare fondi, ecc.) verso debitori che ricadono nella categoria dei “Non-performing” ai sensi del Regolamento 630/2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 e del Regolamento di

Avvertenze generali

esecuzione (UE) n. 451/2021 della Commissione, e successive modificazioni e integrazioni (*Implementing Technical Standards*; di seguito, ITS). Sono esclusi gli strumenti finanziari rientranti nel portafoglio “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” e i contratti derivati.

Ai fini dell’identificazione e classificazione delle esposizioni creditizie deteriorate occorre anche tenere conto di quanto previsto dalle *Guidelines* EBA sull’applicazione della definizione di *default* ai sensi dell’articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (EBA/GL/2016/07, di seguito *Guidelines*).

Ai fini delle segnalazioni statistiche di vigilanza le esposizioni creditizie deteriorate sono ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute deteriorate, secondo le regole di seguito specificate. La classificazione delle esposizioni nelle tre categorie dovrà essere univoca tra i soggetti ricompresi nel perimetro delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata, sulla base di una valutazione condivisa sullo stato di deterioramento del cliente (ivi inclusa l’insolvenza) che tenga conto di tutti gli elementi informativi a disposizione del gruppo ⁽¹⁾.

Le esposizioni creditizie deteriorate devono, durante il “*cure period*” di 3 mesi previsto dal paragrafo 71 (a) delle *Guidelines*, continuare a essere segnalate nelle pertinenti categorie nelle quali le stesse si trovavano.

Sofferenze

Il complesso delle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall’azienda. Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio-paese.

Sono incluse anche le esposizioni nei confronti degli enti locali (comuni e province) in stato di dissesto finanziario per la quota parte assoggettata alla pertinente procedura di liquidazione.

Inadempienze probabili (“Unlikely to pay”)

La classificazione in tale categoria è, innanzitutto, il risultato del giudizio dell’azienda circa l’improbabilità che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. Tale valutazione va operata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati.

Non è, pertanto, necessario attendere il sintomo esplicito di anomalia (il mancato rimborso), laddove sussistano elementi che implicano una situazione di rischio di inadempimento del debitore (ad esempio, una crisi del settore industriale in cui opera il debitore). Il complesso delle

¹ Si ipotizzi, ad esempio, che l’intermediario A e l’intermediario B, appartenenti al gruppo C, oggetto di vigilanza su base consolidata, abbiano in essere con il cliente X rispettivamente una linea di credito Y scaduta da oltre 90 giorni e una linea di credito Z che risulta non scaduta. Ipotizziamo inoltre che, il cliente X è stato classificato come scaduto deteriorato a livello consolidato (approccio per debitore). L’esposizione Z dell’intermediario B deve essere segnalata tra le esposizioni deteriorate nella categoria “Esposizioni scadute deteriorate” (approccio consolidato).

Avvertenze generali

esposizioni per cassa e “fuori bilancio” verso un medesimo debitore che versa nella suddetta situazione è denominato “inadempienza probabile”, salvo che non ricorrano le condizioni per la classificazione del debitore fra le sofferenze.

Le esposizioni verso soggetti retail possono essere classificate nella categoria delle inadempienze probabili a livello di singola transazione, sempreché la SIM valuti che non ricorrano le condizioni per classificare in tale categoria il complesso delle esposizioni verso il medesimo debitore.

Tra le inadempienze probabili vanno incluse, salvo che non ricorrano i presupposti per una loro classificazione fra le sofferenze, il complesso delle esposizioni verso gli emittenti che non abbiano onorato puntualmente gli obblighi di pagamento (in linea capitale o interessi) relativamente ai titoli di debito quotati. A tal fine si riconosce il “periodo di grazia” previsto dal contratto o, in assenza, riconosciuto dal mercato di quotazione del titolo.

Le esposizioni verso debitori che hanno presentato domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo, ai sensi degli artt. 40 e ss. del Codice della crisi e dell’insolvenza (di seguito, Codice), vanno segnalate tra le inadempienze probabili dalla data di presentazione della domanda e sino a quando non sia nota l’evoluzione dell’istanza. Il complesso delle esposizioni verso debitori che hanno proposto il ricorso per concordato preventivo c.d. “in bianco” (art. 161 della Legge Fallimentare) va segnalato tra le inadempienze probabili dalla data di presentazione della domanda e sino a quando non sia nota l’evoluzione dell’istanza⁽¹⁾, momento a partire dal quale la classificazione delle esposizioni va effettuata secondo le regole ordinarie. Resta comunque fermo che le esposizioni in questione vanno classificate tra le sofferenze: a) qualora ricorrano elementi obiettivi nuovi che inducano gli intermediari, nella loro responsabile autonomia, a classificare il debitore in tale categoria; b) le esposizioni erano già in sofferenza al momento della presentazione della domanda.

Medesimi criteri segnaletici si applicano alle esposizioni creditizie verso debitori oggetto di procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui agli artt. 65 e ss. del Codice.

Medesimi criteri si applicano nNel caso di domanda di concordato con finalità di continuità aziendale (art. 186 bis della Legge Fallimentare⁸⁴, commi 2 e 3 del Codice), dalla data di presentazione sino a quando non siano noti gli esiti della domanda⁽²⁾. In quest’ultimo caso la classificazione delle esposizioni va modificata secondo le regole ordinarie. Qualora questo, in particolare, il concordato con continuità aziendale si realizzi con la cessione dell’azienda in esercizio ovvero il suo conferimento in una o più società (anche di nuova costituzione) non appartenenti al gruppo economico⁽³⁾ del debitore, l’esposizione va riclassificata nell’ambito delle attività in bonis⁽⁴⁾. Tale possibilità è invece preclusa nel caso di cessione o conferimento a una società appar-

¹ Ad esempio, apertura del concordato in continuità aziendale con decreto previsto dall’art. 47 del Codice o giudizio di omologazione del concordato in continuità aziendale ai sensi dell’art. 48 del Codice-trasformazione in concordato con continuità aziendale ai sensi dell’art. 161 o in Accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182 bis della Legge Fallimentare.

² Mancata approvazione ovvero giudizio di omologazione.

³ Ai fini della definizione di gruppo economico rileva la nozione di “gruppo di clienti connessi” di cui alla normativa prudenziale sul rischio di concentrazione.

⁴ Sempreché l’acquirente (o il conferitario) non risulti già classificato tra le esposizioni deteriorate al momento della cessione (o del conferimento). In tal caso, le esposizioni continuerebbero a essere classificate tra quelle deteriorate.

Avvertenze generali

tenente al medesimo gruppo economico del debitore, nella presunzione che nel processo decisionale che ha portato tale ultimo a presentare istanza di concordato vi sia stato il coinvolgimento della capogruppo/controllante nell'interesse dell'intero gruppo. In tale situazione, l'esposizione verso la società cessionaria o conferitaria va mantenuta tra le inadempienze probabili.

Esposizioni scadute deteriorate

Esposizioni creditizie per cassa diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute.

Le esposizioni scadute deteriorate possono essere determinate facendo riferimento, alternativamente, al singolo debitore o alla singola transazione.

a) Singolo debitore

L'esposizione complessiva verso un debitore deve essere rilevata come scaduta deteriorata, secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017, qualora, alla data di riferimento della segnalazione, l'ammontare del capitale, degli interessi o delle commissioni non pagato alla data in cui era dovuto superi entrambe le seguenti soglie: a) limite assoluto pari a 100 euro per le esposizioni *retail* e pari a 500 euro per le esposizioni diverse da quelle *retail*; b) limite relativo dell'1% dato dal rapporto tra l'ammontare complessivo scaduto e l'importo complessivo di tutte le esposizioni creditizie verso lo stesso debitore ⁽¹⁾.

Ai fini della verifica delle soglie si prendono in considerazione le esposizioni dell'intermediario segnalante nonché le eventuali esposizioni degli altri intermediari inclusi nel perimetro di consolidamento prudenziale verso il medesimo debitore. Sono escluse le esposizioni in strumenti di capitale.

Il superamento delle soglie deve avere carattere continuativo, ovvero deve persistere per 90 giorni consecutivi.

Ai fini del calcolo dei giorni di scaduto si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi da 16 a 20 delle *Guidelines*.

b) Singola transazione

Le esposizioni scadute verso soggetti retail possono essere determinate a livello di singola transazione. La scelta tra approccio per singola transazione e approccio per singolo debitore deve riflettere le prassi di gestione interna del rischio ⁽²⁾.

L'esposizione scaduta deve essere rilevata come scaduta, secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017, qualora, alla data di riferimento della segnalazione, superi entrambe le seguenti soglie: a) limite assoluto pari a 100 euro; b) limite relativo dell'1% dato dal rapporto tra l'ammontare complessivo scaduto e l'importo complessivo dell'intera esposizione creditizia.

¹ Sono incluse nel calcolo le esposizioni cedute e non cancellate ai fini di bilancio.

² Cfr. paragrafi 87 e 88 delle *guidelines*.

Avvertenze generali

Il superamento delle soglie deve avere carattere continuativo, ovvero deve persistere per 90 giorni consecutivi.

Qualora l'intero ammontare di un'esposizione creditizia per cassa scaduta da oltre 90 giorni rapportato al complesso delle esposizioni creditizie per cassa verso il medesimo debitore sia pari o superiore al 20%, il complesso delle esposizioni creditizie per cassa e "fuori bilancio" verso tale debitore va considerato come esposizione scaduta (c.d. "pulling effect"). Il numeratore e il denominatore vanno calcolati considerando il valore contabile per i titoli e l'esposizione creditizia per cassa per le altre posizioni di credito.

Ai fini della presente Circolare, si definiscono esposizioni scadute "deteriorate" le esposizioni che soddisfano le condizioni per essere considerate scadute in base all'approccio per singolo debitore o per singola transazione come sopra definiti.

GLOSSARIO

BANCHE

Le banche di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del T.U.B. (d. lgs. n. 385/93). Le banche estere sono rappresentate dagli organismi che siano stati autorizzati dalle pertinenti Autorità di vigilanza a esercitare l'attività bancaria come definita dall'art. 10, comma 1, del T.U.B. (d. lgs. n. 385/93). In particolare, per le banche comunitarie si fa riferimento all'elenco di cui all'art.3 del Regolamento della Banca Centrale Europea n.2423 del 22 novembre 2001 pubblicato dalla medesima BCE (lista delle Istituzioni Finanziarie Monetarie).

Ai fini della classificazione fra le banche di enti esteri non ancora censiti come tali, gli intermediari segnalanti sono tenuti a trasmettere la richiesta di riconoscimento della qualifica bancaria alla Banca d'Italia.

Nell'ipotesi di richiesta relativa a soggetti diversi da banche comunitarie comprese nell'anzidetto elenco della BCE ovvero da aziende extracomunitarie censite nel *Bankers' Almanac*, gli intermediari segnalanti devono produrre copia della licenza bancaria ottenuta dal corrispondente estero oppure attestazione della competente autorità di vigilanza dalla quale risulti il rilascio dell'autorizzazione; devono altresì fornire idonea documentazione in cui sia data indicazione delle tipologie di operazioni consentite. Ove necessario, tutta la documentazione deve essere corredata dalla sua traduzione in lingua italiana, inglese o francese.

Sono assimilati alle banche gli organismi internazionali a carattere bancario assoggettati a ponderazione nulla secondo la vigente disciplina prudenziale.

CAPOGRUPPO

La capogruppo di un gruppo di SIM come definita nelle vigenti disposizioni di vigilanza.

GRUPPO

L'insieme delle società incluse nel perimetro di consolidamento del bilancio consolidato redatto secondo le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo n. 136/15 (cfr. Provvedimento "Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari").

GRUPPO DI SIM

Il gruppo di SIM come definito nelle vigenti disposizioni di vigilanza.

Allegato A

MODULO DI COMUNICAZIONE INIZIO E FINE OPERATIVITÀ

Denominazione società:

Codice fiscale:

Codice ABI:

TIPO SERVIZI AUTORIZZATI	DATA INIZIO/FINE OPERATIVITÀ (GIORNO, MESE, ANNO)	INIZIO (1)	FINE (1)
1) Negoziazione per conto proprio		
2) Esecuzione ordini per conto terzi		
3) Sottoerizione e/o collocamento con assunzione a fermo, ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente		
4) Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente		
5) Gestione di portafogli		
6) Ricezione e trasmissione di ordini		
7) Consulenza in materia di investimenti		
8) Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione		

_____ (data) _____ (il legale rappresentante)

Avvertenze generali

~~(1) Barrare la casella d'interesse~~ |

Allegato **AB**

FAC-SIMILE DI LETTERA DI ATTESTAZIONE

Alla Filiale della Banca d'Italia _____
(ovvero) Alla Banca d'Italia – Amministrazione Centrale ⁽¹⁾
Servizio Supervisione Intermediari Finanziari
(oppure) Servizio Supervisione Bancaria 1/2

(denominazione della società)

(codice ente)

Con la presente comunicazione si attesta che le segnalazioni di vigilanza che questa società trasmette a codesto Istituto ai sensi delle vigenti istruzioni si basano sui dati della contabilità aziendale.

Le suddette segnalazioni derivano dall'attivazione delle procedure di elaborazione dei dati approvate dagli organi aziendali.

In particolare, si precisa che, al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità, sono stati predisposti appositi strumenti di controllo interno che prevedono anche forme di visualizzazione delle informazioni per i responsabili aziendali.

Si rende noto che il contenuto della presente comunicazione è stato portato a conoscenza del consiglio di amministrazione.

(data)

(timbro della società)

Il presidente del consiglio di amministrazione _____
Il presidente del collegio sindacale _____
Il direttore generale _____
Il dirigente preposto/capo contabile ⁽²⁾ _____

¹ A seconda che la SIM sia vigilata dalla Filiale territorialmente competente ovvero dall'Amministrazione Centrale.

² Gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine devono fare riferimento al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del d.lgs. n. 58 del 24.2.1998 (c.d. "Testo Unico della Finanza"). Relativamente agli altri intermediari, ove gli stessi abbiano volontariamente previsto nell'ambito della propria organizzazione aziendale - in virtù di specifiche disposizioni statutarie ovvero di apposite delibere dell'organo amministrativo - la citata figura del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari,

FAC-SIMILE DI LETTERA DI ATTESTAZIONE

Alla Filiale della Banca d'Italia _____
(ovvero) Alla Banca d'Italia – Amministrazione Centrale ⁽¹⁾
Servizio Supervisione Intermediari Finanziari

(denominazione della società)

(codice ente)

Con la presente comunicazione si attesta che le segnalazioni di vigilanza che questo capogruppo trasmette a codesto Istituto ai sensi delle vigenti istruzioni si basano sui dati della propria contabilità e del proprio sistema informativo aziendale nonché su quelli forniti dalle società e dagli enti partecipati inclusi nella vigilanza consolidata.

Le suddette segnalazioni, che derivano dall'attivazione delle procedure di elaborazione dei dati approvate dagli organi aziendali di questo ente, esprimono la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo nel suo complesso e delle sue componenti.

In particolare, si precisa che, al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della propria contabilità e del proprio sistema informativo aziendale nonché con i dati forniti dagli enti partecipati inclusi nella vigilanza consolidata, sono stati predisposti appositi strumenti di controllo interno che prevedono anche forme di rendicontazione sintetica per i responsabili aziendali di questo ente.

Si rende noto che il contenuto della presente comunicazione è stato portato a conoscenza del consiglio di amministrazione (o altro organo equipollente) di questo capogruppo.

fanno riferimento a tale soggetto. Negli altri casi, gli intermediari considerano la figura del capo contabile o soggetto equipollente, che in virtù del sistema di deleghe aziendali sia responsabile delle risultanze contabili e del sistema informativo aziendale nonché della corretta applicazione delle disposizioni in materia di segnalazioni di vigilanza. Ove tale figura coincida con il Direttore Generale, tale soggetto sarà tenuto ad apporre la propria firma sulla lettera di attestazione in qualità sia di Direttore generale, sia di Dirigente preposto/capo contabile. I criteri sopra descritti trovano applicazione a prescindere dalle eventuali scelte aziendali in materia di "outsourcing" dei servizi di elaborazione delle segnalazioni (ad esempio, nel caso in cui alla capogruppo siano rimessi i servizi relativi alla produzione dei dati di bilancio e delle segnalazioni di vigilanza delle società appartenenti al gruppo di SIM). In tale circostanza, l'intermediario delegante farà riferimento al Dirigente preposto, ove presente, ovvero al capo contabile o soggetto equipollente, da individuarsi secondo i criteri di delega sopra riportati.

¹ A seconda che il gruppo sia vigilato dalla Filiale territorialmente competente ovvero dall'Amministrazione Centrale.

Avvertenze generali

(data)

(timbro della società)

Il presidente del consiglio di amministrazione	_____
Il presidente del collegio sindacale	_____
Il direttore generale	_____
Il dirigente preposto/capo contabile ⁽¹⁾	_____

¹ Gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine devono fare riferimento al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del d.lgs. n. 58 del 24.2.1998 (c.d. "Testo Unico della Finanza"). Relativamente agli altri intermediari, ove gli stessi abbiano volontariamente previsto nell'ambito della propria organizzazione aziendale - in virtù di specifiche disposizioni statutarie ovvero di apposite delibere dell'organo amministrativo - la citata figura del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, fanno riferimento a tale soggetto. Negli altri casi, gli intermediari considerano la figura del capo contabile o soggetto equipollente, che in virtù del sistema di deleghe aziendali sia responsabile delle risultanze contabili e del sistema informativo aziendale nonché della corretta applicazione delle disposizioni in materia di segnalazioni di vigilanza. Ove tale figura coincida con il Direttore Generale, tale soggetto sarà tenuto ad apporre la propria firma sulla lettera di attestazione in qualità sia di Direttore generale, sia di Dirigente preposto/capo contabile.